

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE
AVV. IRENE LO BUE

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel / Fax 0521.570233
PEC: lobuestudiolegale@pecstudio.it

SI NOTIFICHINO OGGI
19.02.2014

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 1905/13 UD. 03.04.2014

Per i Sigg.ri:

1. BELNUDO LOREDANA
2. CERASELLA ANTONELLA
3. CHIUPPI SILVIA
4. LORE' GIULIA
5. PIERGENTILI SILVIA
6. PROIETTO ANTONELLA
7. SCATOLINI CATIUSCIA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 1905/13, dall'Avv. Irene Lo Bue, C.F. LBO RNI 78M45 B602 M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nella Strada Garibaldi, 38, fax 0521570233, e Michele Speranza, C.F. SPR MHL 64L 21F 839S, pec michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it con studio in Napoli alla Via Firenze n. 32, fax 081.6584374, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- RICORRENTI

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

- degli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio e per il Molise in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

- **DE SIMONE MARIA**, nata a Fisciano (SA), il 25/10/1974 residente in ROMA (RM), nella Via del Casale Agostinelli n. 54/f, CAP 00118, C.F. DSM MRA74R65D615N, concorrente per la classe concorsuale AAAA ed EEEE nella regione **LAZIO**;
- **DI IORIO STEFANIA**, nata a Torino (TO) il 20.08.1983, residente in Boiano (CB), Parco Collodi n. 16, 86021 Boiano (CB), C.F. DRISFN83M60L219Q, concorrente per la classe concorsuale INFANZIA SOSTEGNO nella regione **LAZIO**.

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Lazio**:

- **AAAA**, del 17.01.2014, Decreto n. 6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 17.01.2014 nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato;
- **INFANZIA SOSTEGNO**, del 17.01.2014, Decreto n. 6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 17.01.2014 nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato;
- **EEEE**, del 20.12.2013, Decreto n. 361, pubblicato in data 21.12.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente, nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato;

II. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Molise**:

- **EEEE**, Decreto Prot. n. AOODRAB 7880 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato

NONCHE'

Quale atto presupposto, ove ritenuto necessario, **il Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all'art. 5, comma 6**, ove prevede che **sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette**.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti sopra epigرافati all'inserimento "pleno iure" nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 1905/13, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari:

- **dei provvedimenti di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR del Lazio e del Molise, per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei**¹;
- **degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR del Lazio e del Molise nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50**, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;
- **Quale atto presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

E ciò, in quanto, i ricorrenti, aspirando a concorrere all'assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, **hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole pubbliche, indetto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 e, in esito alla suddetta prova preselettiva, **hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 30/50** (cioè un punteggio che, riportato a decimi, **non è inferiore a sei**), **ma inferiore alla soglia dei 35/50 (7/10)** che, **ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Bando impugnato, consente l'ammissione alle prove concorsuali** per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica, e – proprio per non aver raggiunto tale soglia dei 7/10 – **hanno ricevuto comunicazione di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per cui è causa.**

I ricorrenti **hanno contestato proprio la suddetta clausola del Bando** che, ponendo quale **soglia minima** per l'accesso alle prove concorsuale il punteggio di **35/50**, ha palesemente violato il **criterio posto dall'art. 400, comma 11, del Decreto Legislativo**

¹ 30:50 = 6:10

16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), ai sensi del quale **la preclusione allo svolgimento delle successive prove concorsuali** può essere disposta soltanto laddove il concorrente abbia conseguito, nella prova precedente, **un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei**; ossia, **un punteggio che, in proporzione, rapportato in cinquantesimi, sia inferiore a 30**.

2. A sostegno della propria impugnativa, i ricorrenti hanno esposto i seguenti **MOTIVI IN DIRITTO** che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza: “[...]:

- **VIOLAZIONE DELL’ART. 400, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**
- **ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL’ATTO.**

In via preliminare appare opportuno ricostruire il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente** ed educativo della scuola pubblica.

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** per il reclutamento dei docenti, all’**art. 400**, ha previsto quanto segue:

- **comma 8:** Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- **comma 9:** Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
- **comma 10:** **Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quarantesimi**.
- **comma 11:** [...] Peraltro, **l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**.

La piana lettura delle predette disposizioni di legge, invero, rende manifesti i **motivi d’illegittimità** del bando oggi impugnato.

E, invero, **il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, recante il bando del concorso per reclutamento del personale docente, all'art. 5, ha prescritto, in aggiunta alle prove concorsuali scritte e orali previste dall'art. 400, commi 9 e 10, del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle lingue comunitarie.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del suddetto bando, sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50**, ossia un **punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

Ora, **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel dettare agli articoli 399 e ss. le norme concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, ha nettamente distinto tra:**

- **LE PROVE PROPRIAMENTE CONCORSUALI, SCRITTE ED ORALI**, volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse dei candidati ai fini dell'assunzione alle dipendenze del MIUR; prove **disciplinate dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U.**, per le quali è previsto il relativo **superamento** soltanto a favore dei candidati che abbiano riportato una **votazione non inferiore a ventotto quarantesimi**, cioè una votazione che, **riportata a decimi, non sia inferiore a sette.**
- **LE ULTERIORI, EVENTUALI E DIVERSE PROVE**, previste in via generale dal successivo comma 11 del predetto art. 400 T.U. - **nel cui novero possono ricomprendersi le prove preselettive, finalizzate esclusivamente a sfoltire la schiera dei partecipanti al concorso - per il cui superamento è previsto un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei.**

Da qui l'illegittimità del bando oggi impugnato nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, dopo aver ribadito che il punteggio delle prove preselettive non concorre a formare il punteggio di merito del candidato, prevede il superamento della prova preselettiva soltanto per i concorrenti che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50, ossia un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un **punteggio non inferiore a 30/50**, ossia un **punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in**

materia di istruzione, hanno pieno diritto a sostenere le prove scritte ed orali propriamente concorsuali.

E, invero, soltanto per quest'ultime prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., volte ad accertare le competenze disciplinari degli aspiranti docenti, si applicherà il diverso criterio dell'esito positivo per chi avrà riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non è inferiore a sette.

La previsione di una **diversa soglia di punteggio per il superamento, da un lato, delle prove propriamente concorsuali, scritte ed orali, e dall'altro, delle preliminari prove d'accesso al concorso**, il cui svolgimento è rimesso al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, **è peraltro pienamente giustificata in relazione alla particolare funzione svolta dai test preselettivi in seno ad una procedura concorsuale.**

Dalle normative di settore, la L. n. 89 del 1913 e s.m.i. per il concorso notarile, e il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e s.m.i., (si veda l'art. 123-bis), per il concorso da uditore giudiziario, emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della **prova preselettiva**, che **non costituisce una prima fase concorsuale** di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale), ma è **unicamente finalizzata a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi** per affrontare le fasi concorsuali successive.

Così come rilevato in premessa, peraltro, **tra i requisiti di ammissione** per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente, il bando oggi impugnato prevede proprio **il titolo di abilitazione all'insegnamento** ossia **l'idoneità all'esercizio della professione docente, valida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente.** **La prova preselettiva, dunque, non può essere deputata ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base.**

La preselezione, dunque, si configura come un **istituto di carattere assolutamente eccezionale**. Esso, invero, comunque **limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.**

E, invero, tali sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se **la preselezione non si sovrapponga alle prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione oggi resistente.**

Soltanto **le prove concorsuali, scritte e orali**, infatti hanno la specifica **funzione di valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica.**

Il legislatore, dunque, proprio per evitare tale possibile sovrapposizione, ha nettamente distinto il punteggio soglia (ventotto quarantesimi, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette) richiesto per il superamento delle prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U, e il diverso punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei, necessario per il superamento delle ulteriori, eventuali, prove selettive.

Onde la palese illegittimità del bando oggi impugnato, laddove **in violazione del criterio generale della soglia di accesso di 6/10 prevista, per le prove non propriamente concorsuali, dal comma 11 del predetto art. 400 T.U, prescrive il punteggio di 35/50 (cioè 7/10) quale punteggio minimo per il superamento dei test preselettivi.**

È, dunque, evidente che **l'amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alla procedura concorsuale, ha travalicato i limiti della discrezionalità, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui la partecipazione al concorso è preclusa a soggetti che, avendo conseguito un punteggio di 34,5/50, ossia un punteggio che, riportato in decimi, supera nettamente la soglia del sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno dimostrato di possedere requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi selettive successive.**

Circostanza questa, invero, confermata dalla constatazione secondo cui, tra i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale è annoverata l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il percorso universitario delle Scuole di Specializzazione.

Occorre ancora una volta ricordare come **l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000, enunci il principio in forza del quale "l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".**

Invero, il passaggio a tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370).

Il sistema di abilitazione attraverso le SSIS, dunque, introdotto dall'art. 4 della legge 341 del 1990, è congegnato per formare gli aspiranti docenti secondo un rigoroso criterio di integrazione delle competenze teoriche e pratiche.

Si ponga mente all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Non si vede, dunque, come possa affermarsi che un docente abilitato con il percorso SSIS, che ha conseguito un punteggio di sufficienza (34,5/50 cioè 6,5/10) alle prove preselettive del concorso per cui è causa, non abbia le attitudini minime per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente!

*A riprova dell'inidoneità della soglia di 35/50 (7/10) ad attuare una semplice prima scrematura della platea dei candidati destinati a misurarsi con le prove concorsuali vere e proprie, inoltre, è possibile constatare il **basso numero degli aspiranti che hanno superato le prove preselettive**. E, invero, sono stati ammessi allo scritto il 33,5%, appena 88.610 su oltre 321 mila iscritti.*

*Questi dati statistici dimostrano che la suddetta preselezione ha posto in essere un **meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei***

concorrenti, senza alcun rapporto con la misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche.

Un solo esempio delle domande previste dal test preselettivo chiarirà l'assoluta inidoneità dello stesso a selezionare in base al merito:

"Pamela, Fiona e Gina sono tre ragazze newyorkesi. Stanno prendendo il sole in una piscina della loro città. Pamela indossa un costume intero. Fiona legge un libro, Pamela e Gina sono cugine".

Barrare la risposta esatta:

- A. Fiona è una studentessa universitaria
- B. Pamela è grassa
- C. A Roma non sono le 9 del mattino
- D. Pamela e Fiona sono cugine

I ricorrenti, dunque, **avendo conseguito, in esito ai test preselettivi, la soglia di sufficienza (un punteggio pari o superiore a 30/50 cioè a 6/10)**, con il suesteso ricorso chiedono di poter **svolgere le prove concorsuali volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse**".

3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 1905/13 gli Uffici Scolastici del Lazio e del Molise, oggi resistenti, hanno emanato i provvedimenti elencati ut supra dal numero I al numero II.

4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, oltre ch  per aver previsto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

5. Nelle more, il Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione identica a quella rivendicata dagli odierni ricorrenti, ha avallato le ragioni rivendicate dall'aspirante docente escluso, e ha cos  argomentato: "[...] Al riguardo, va ricordato che l'art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che disciplina la materia delle prove di esami per i concorsi a cattedre, stabilisce una soglia di sufficienza qualificata per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, fissata in 28/40 (corrispondenti a sette decimi). In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano pi  di una,   stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalit  fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo per  presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei,

preclude la valutazione della prova successiva. **In altri termini, la sufficienza qualificata di 28/40 è riferita all'insieme delle prove scritte o grafiche, nessuna delle quali però deve essere valutata meno della sufficienza semplice.**

La soglia di sufficienza qualificata, fissata, come detto, in un punteggio di 28/40 (corrispondenti a sette decimi) dall'art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per le sole prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, non può applicarsi - secondo un criterio ermeneutico di letteralità, ragionevolezza, funzionalità e coerenza - anche alle eventuali prove preselettive (non previste dal D. Lgs. 297 del 1994). Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell'esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di "scrematura" preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie (pari a 6/10) e non 35/50 come previsto dal bando. **Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...]".**

Ed ancora, correttamente, continua: "[...] **Nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche** (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) **ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche. Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico [...]".**

6. Ed ancora, **il Tar Lazio, sez. terza bis**, con le **sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14 e 287/14 del tutto analoghi** a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e

accolto il ricorso, con la seguente motivazione: ***“Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non occorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”. La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell’osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi”.***

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

DISPORRE L’ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell’USR **Lazio**:

- **AAAA**, del 17.01.2014, Decreto n. 6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 17.01.2014 nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l’inserimento dei ricorrenti in graduatoria “CON RISERVA”, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato;
- **INFANZIA SOSTEGNO**, del 17.01.2014, Decreto n. 6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 17.01.2014 nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l’inserimento dei ricorrenti in graduatoria “CON RISERVA”, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato;
- **EEEE**, del 20.12.2013, Decreto n. 361, pubblicato in data 21.12.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente, nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l’inserimento dei ricorrenti in graduatoria “CON RISERVA”, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato;

II. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell’USR **Molise**:

- **EEEE**, Decreto Prot. n. AOODRAB 7880 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l’inserimento dei ricorrenti in graduatoria “CON RISERVA”, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato

NONCHE’

Quale atto presupposto, ove ritenuto necessario, **il Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all’art. 5, comma 6**, ove prevede che **sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE

Il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all’inserimento “pleno iure” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 19.02.2014

Avv. Irene Lo Bue

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE**

DELLA SCUOLA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. Uffici Scolastici Regionali per il Lazio e per il Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. **DE SIMONE MARIA**, nata a Fisciano (SA), il 25/10/1974 residente in ROMA (RM), nella Via del Casale Agostinelli n. 54/f, CAP 00118, C.F. DSM MRA74R65D615N;

4. **DI IORIO STEFANIA**, nata a Torino (TO) il 20.08.1983, residente in Boiano (CB), Parco Collodi n. 16, 86021 Boiano (CB), C.F. DRISFN83M60L219Q